



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 12 ottobre 2021
Uff.-Prot.n° UL/BF/14662/557/F7/PE
Oggetto: Decreto legge n.139/2021. Comunicazione di non possedere il Green pass con congruo preavviso

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

In presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di non essere in possesso del Green pass a partire dal 15 ottobre p.v. deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l'efficace programmazione del lavoro.

PRECEDENTI:

Circolare Federfarma n.550 dell'8 ottobre 2021

Si informa che l'art.3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.241 dell'8 ottobre 2021, ha stabilito che, in presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di **non** essere in possesso del Green pass a partire dal 15 ottobre 2021, deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l'efficace programmazione del lavoro.

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, i lavoratori che abbiano comunicato di non essere in possesso del Green pass (o non esibiscano un Green pass valido al momento dei controlli all'accesso) non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati, a partire dal 15 ottobre 2021, assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass (controllato mediante app verificaC19) o fino al 31 dicembre 2021.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Si precisa, invece, che i lavoratori che hanno il Green pass non devono comunicarlo preventivamente via email ma saranno sottoposti al controllo, anche a campione, mediante applicativo ministeriale.

Ad ogni buon conto si trasmette la Guida di Federfarma aggiornata al decreto legge sopra citato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegato n.1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





GUIDA SULL'IMPIEGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE DI FEDERFARMA

VERS. N.2 - 11 OTTOBRE 2021

A cura del dott. Bruno Foresti, Ufficio legale Federfarma. b.foresti@federfarma.it

VERS. N.1 – 8 OTTOBRE 2021

VERS. n.2 - 11 OTTOBRE 2021 - Aggiunta del paragrafo 1.5 Obbligo di comunicazione preventiva del non possesso del Green pass su richiesta del datore di lavoro

Ai sensi dell'art.3 del decreto legge n. 127 del 21/09/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, a partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, temine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, da ora in avanti anche "GREEN PASS".

L'obbligo di controllo del possesso del Green pass sorge in capo ai datori di lavoro.

Le presenti "Linee guida", elaborate dall'ufficio legale di Federfarma, intendono riepilogare gli adempimenti a carico delle farmacie e delle articolazioni territoriali di Federfarma (Unioni regionali e Associazioni provinciali) in qualità di datori di lavoro, e gli obblighi per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, debbano svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

1. SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

1.1 Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività lavorativa, di formazione, e di volontariato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Green pass tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, tale obbligo si applica, non solo a tutti i dipendenti e collaboratori ma anche a tutti i soggetti che accedono nei luoghi di lavoro per svolgere, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa, come, ad esempio, Cocopro, collaboratori familiari, soci, componenti organi sociali, consulenti, partite IVA, soggetti che operano per conto di imprese di pulizie, formatori, volontari, tirocinanti ecc.

1.2 Titolare di farmacia o socio che svolga l'attività professionale in farmacia

Si specifica che anche il titolare di farmacia in forma individuale o il socio che svolga l'attività professionale o lavorativa all'interno della farmacia deve possedere ed esibire il Green pass. Infatti, Il governo nelle *faq* dedicate e pubblicate su tale link <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone> ha chiarito che se il titolare di un'azienda opera al suo interno viene controllato dai soggetti individuati per i controlli all'interno dell'azienda, di cui al decreto-legge n. 127 del 2021.

1.3 Lavoratori in smart working

Il Governo ha, altresì, precisato nelle predette *faq* che chi lavora sempre in smart working non deve avere il green pass. In ogni caso, - afferma il Governo - lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo previsto dalla normativa in commento. Pertanto, se il datore di lavoro ha la necessità di convocare anche saltuariamente presso la sede il lavoratore, quest'ultimo ha l'obbligo di possederlo ed esibirlo a richiesta. Né il datore di lavoro può concedere lo smart working solo per il fatto che il lavoratore abbia comunicato di non essere in possesso del green pass.

1.4 Gli utenti della farmacia e dell'associazione non devono esibire il green pass

Si precisa che gli utenti della farmacia possono accedere nelle stessa senza che venga richiesto il Green pass, sia se si rechino per acquistare farmaci o altri prodotti sia se intendano ricevere servizi sanitari. Anche gli utenti dell'associazione che devono accedervi per ricevere servizi non devono esibire il Green pass. Diverso è il caso dei farmacisti che ricoprono cariche sociali o altri incarichi che comportino una attività lavorativa.

1.5 Obbligo di comunicazione preventiva del non possesso del Green pass su richiesta del datore di lavoro

Si informa che l'art.3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, ha stabilito che, in presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di non essere in possesso del Green pass, deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l'efficace programmazione del lavoro.

il datore di lavoro, pertanto, può richiedere ai lavoratori di comunicare con preavviso qualora ritengano di non possedere un Green pass valido a partire dal 15 ottobre 2021.

Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, i lavoratori che abbiano comunicato di non essere in possesso del green pass non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati, a partire dal 15 ottobre 2021, assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass (controllato mediante app verificaC19) o fino al 31 dicembre 2021 (Cfr. paragrafo n.7).

Si precisa, invece, che i lavoratori che hanno il Green pass non devono comunicarlo preventivamente via email ma saranno sottoposti al controllo, anche a campione, mediante applicativo ministeriale.

2. SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS

L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.

Pertanto, i c.d. "soggetti esenti", in luogo del Green pass, dovranno esibire la certificazione medica suddetta che può essere acquisita in copia dal datore di lavoro o dal medico competente se nominato.

Le circolari del Ministero della salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021 prevedono che le certificazioni debbano essere rilasciate:

- dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o
- dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Conseguentemente, non tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono rilasciare le predette certificazioni ma solamente coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Le circolari suddette prevedono che la certificazione debba contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____”;
- Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Le certificazioni potranno avere validità fino al 30 novembre 2021. Anche quelle rilasciate prima del 30 settembre 2021 sono state prorogate d’ufficio sino al 30 novembre p.v.

In caso di presenza di soggetti esenti, è opportuno che il datore di lavoro consulti il medico competente, se nominato.

Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021

Si rammenta che per quanto riguarda i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale previsto per gli operatori sanitari (tra cui i farmacisti) è prevista una specifica disciplina dal decreto legge n. 44/2021 che prevede l’adibizione del lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (v. art. 4, comma 10 del DL 44/2021).

Qualora, tenendo anche conto delle esigenze logistiche e lavorative delle farmacie, non sia possibile adibire il farmacista esente ad altre mansioni che evitino il rischio di contagio, è opportuno consultare il medico competente.

3. OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE

Per espressa disposizione del decreto legge n. 127/2021, le previsioni sull’obbligo del possesso del green pass si applicano in concomitanza con quelle che prevedono la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e gli operatori sanitari, tra cui i farmacisti, di cui al decreto legge n. 44/2021.

Conseguentemente, anche tutti i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale, oltre ad adempiere a tale obbligo, devono comunque possedere ed esibire il green pass, a richiesta, per accedere nei luoghi di lavoro.

In virtù di quanto disposto dall’art.4 del DL 44/2021, nel caso in cui in cui il datore di lavoro riceva la comunicazione da parte dell’Azienda sanitaria dell’accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, *“adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che comportino relazioni interpersonali, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

Si ritiene che, al pari degli altri lavoratori, il lavoratore non vaccinato, eventualmente adibito a svolgere mansioni meno rischiose, debba comunque possedere ed esibire il Green pass, in questo caso ottenuto tramite tampone con esito negativo. Non sarebbe infatti pensabile che per

i lavoratori sottoposti ad obbligo vaccinale, peraltro inadempienti, si applichi un regime più favorevole rispetto alla generalità dei lavoratori.

Invece, qualora non sia possibile adibire il farmacista inadempiente all'obbligo vaccinale a mansioni che non comportino relazioni interpersonali, si applica la sospensione dell'attività lavorativa prevista dal DL 44/2021. Ovviamente il farmacista inadempiente, così sospeso, non può entrare nei luoghi di lavoro con un Green pass valido, ottenuto mediante effettuazione di tampone negativo.

4. OBBLIGO DI DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE E DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

I datori di lavoro, **entro il 15 ottobre 2021**, devono

- definire, in un apposito documento, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (allegato n.1);
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possedere ed esibire il green pass (allegato n.2).

5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro, **a partire dal 15 ottobre 2021**, hanno l'obbligo di effettuare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I controlli a campione potranno essere effettuati sia all'accesso che, successivamente, durante l'attività lavorativa.

In ogni caso, si precisa che il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti incaricati deve essere effettuato solo ed esclusivamente **tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sul green pass utilizzando esclusivamente l'App governativa VerificaC19.** L'App preserva la privacy dell'utente, poiché consente unicamente di controllare l'autenticità e la validità del Green pass e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, vale a dire se il soggetto è vaccinato, guarito dal Covid oppure si è sottoposto al tampone con esito negativo.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare mediante l'app VerificaC19 se il QR code esibito corrisponde ad un green pass valido¹ e se le generalità visibili sull'applicativo corrispondano a quelle del soggetto che ha esibito il QR code. A tal fine, per i soggetti non conosciuti, il verificatore è legittimato a richiedere l'esibizione di un documento d'identità.

Il datore di lavoro e il soggetto all'uopo incaricato non possono acquisire e conservare il Green pass cartaceo o in formato elettronico, ad esempio mediante email o messaggistica, né conservare i green pass cartacei in archivio. Inoltre non possono acquisire le informazioni relative agli eventi che lo hanno generato.

¹ Il green pass sarà valido qualora appaia il segno grafico sull'applicativo (semaforo verde). Cfr. le informazioni per gli operatori rilasciate dal ministero della salute a questo link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

6. LE SANZIONI PER MANCATA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 E MANCATA VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, irrogata dal Prefetto, in caso di mancata definizione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e mancata verifica del possesso certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti obbligati.

Il Prefetto si può avvalere delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle proprie competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Governo, nelle faq sopra citate, ha chiarito che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

7. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE O ESIBIZIONE DEL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il personale che comunica di non avere il Green pass o comunque ne risulti privo al momento del controllo all'accesso del luogo di lavoro o si rifiuti di esibirlo, non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, il legislatore ha stabilito che *“dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”.*

Tale disposizione intende agevolare le piccolissime imprese che intendono assumere un sostituto, con relativo contratto di sostituzione, allorché l'assenza ingiustificata del collaboratore senza green pass si prolunghi oltre il quinto giorno. L'agevolazione è prevista in quanto le piccolissime imprese fanno fatica a trovare sostituti all'interno dell'azienda e l'assenza del personale potrebbe compromettere la continuità del servizio.

Pertanto, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del green pass, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di sostituzione può sospendere il contratto del lavoratore assente ingiustificato per la durata del contratto di sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

L'agevolazione consiste nel fatto che la sospensione del contratto di lavoro dell'assente ingiustificato continua ad operare nel periodo ammesso (durata del contratto di sostituzione, per 10 giorni max, con proroga di altri 10) anche nell'eventualità che l'assente ingiustificato abbia ottenuto un green pass valido.

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso nei luoghi di lavoro senza possedere od esibire il Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, irrogata dal Prefetto.

Tale fattispecie può accadere nel caso in cui il lavoratore incurante dei controlli e dell'invito a non entrare in azienda entri lo stesso nei luoghi di lavoro, oppure nel caso di controlli a campione, effettuati dentro i luoghi di lavoro. In tali fattispecie, il legislatore consente di applicare anche le sanzioni disciplinari.

Conseguentemente, il lavoratore che abbia accesso ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire il Green pass

- è considerato assente ingiustificato con conseguente perdita del diritto a ricevere il pagamento della retribuzione fino alla presentazione di un green pass valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021
- è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da parte del prefetto da 600 a 1500 euro
- è assoggettabile alle sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro previste dal CCNL applicato.

9. ADEMPIMENTI PRIVACY

Sebbene il trattamento dei dati personali dei lavoratori sia limitato al controllo del Green pass tramite app governativa e ai trattamenti di dati conseguente alla violazione dell'obbligo, è necessario:

- rendere una informativa privacy sul trattamento dei dati personali dei lavoratori effettuato per adempiere all'obbligo di legge;
- aggiornare il registro dei trattamenti;
- incaricare al trattamento dei dati i soggetti individuati ad effettuare le verifiche e ad accertare la violazione dei dati.

Farmaprivacy e Federfarmaprivacy, le piattaforme on line di Federfarma messe a disposizione rispettivamente delle farmacie e delle associazioni aderenti per il tramite di Promofarma, non solo mettono a disposizione la documentazione sopra indicata ma consentono di aggiornare il relativo registro dei trattamenti.

Allegato n.1 Facsimile documento recante modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

allegato n.2 Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni

GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE (art.3 decreto legge 127/2021)

In base all'art.3 del DL n. 226 del 21/09/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, **a partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, temine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19, da ora in avanti anche "GREEN PASS".**

Il controllo del Green pass deve essere effettuato con le modalità indicate all'art 13 del DPCM 17/06/2021 che stabilisce che *“La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.”* Il comma 5 stabilisce che *“L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (...)”*.

Alla luce di quanto sopra segnalato, al fine di corrispondere alle previsioni del menzionato decreto, si riportano di seguito le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass nei confronti dei soggetti obbligati.

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE:

1. Il controllo del possesso del Green pass viene effettuato dai soggetti formalmente incaricati da parte del datore di lavoro unicamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sulla certificazione, tramite l'applicativo ministeriale **VerificaC19**. Non è possibile, pertanto, consegnare a mano o trasmettere via mail o messaggistica la certificazione verde Covid 19 né conservare i Green pass cartacei in archivio. L'App ministeriale preserva la privacy dell'utente, poiché consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, vale a dire se il soggetto è vaccinato, guarito dal Covid oppure si è sottoposto al tampone con esito negativo. Tali informazioni non potranno essere richieste dall'incaricato all'atto della verifica.
2. A ciascuna persona in ingresso nei luoghi di lavoro per svolgere l'attività lavorativa, o anche all'interno durante l'attività lavorativa il personale incaricato delle operazioni di verifica potrà richiedere l'esibizione del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sul green pass, al fine di poter controllarne la validità mediante l'applicativo ministeriale sopra menzionato.
3. *Indicare, di seguito:*
 - *se il controllo verrà fatto all'accesso ai luoghi di lavoro e/o all'interno durante l'attività lavorativa, tenendo conto che la legge stabilisce l'opportunità di prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;*
 - *se il controllo verrà effettuato a campione oppure nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell'obbligo;*
 - *qualora il controllo venisse fatto a campione, indicare la frequenza del controllo*
 - *indicare eventuali ulteriori modalità organizzative prescelte*

.....
.....

.....
.....

4. Il personale incaricato delle operazioni di verifica potrà richiedere il documento di identità all'atto dell'accertamento, solamente al fine di verificare la corrispondenza tra le generalità presenti sulla certificazione verde e quelle relative al documento di identità.

5. L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2 nazionale, secondo i Criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. A tal fine i soggetti esenti devono consegnare copia di idoneo certificato medico di esenzione all'ufficio "Affari Generali, Amministrazione e Personale".

6. Il personale incaricato delle operazioni di verifica sarà *(indicare i nominativi dei soggetti incaricati)*

.....
.....
.....
.....

7. Il personale incaricato dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di possesso del Green Pass, in caso di accertamento di violazione, dovrà predisporre, la documentazione che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione:

- identificazione del lavoratore
- orario e luogo dell'accertamento
- fatto contestato (mancanza esibizione di green pass, Green Pass non valido, accesso ai luoghi di lavoro senza un valido Green Pass)
- eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore.

COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

DIPENDENTI/COLLABORATORI: in caso di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo o che esibisca un Green Pass non valido, l'addetto incaricato della verifica e dell'accertamento ne darà immediato avviso a *(ad es. titolare/direttore ecc)*

....., per i seguiti di legge.

- Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 6 del decreto legge n. 127/2021, il lavoratore non in possesso di un Green Pass valido o che si è rifiutato di esibire il Green Pass, non potrà accedere nei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o altri emolumenti per tutto il periodo di assenza ingiustificata.
- Qualora sia comunque avvenuto l'accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso di valida certificazione verde, accertata anche mediante controlli a campione da parte dei soggetti incaricati, il soggetto, oltre ad essere considerato assente ingiustificato e quindi non percepire alcuna retribuzione fino alla data del 31 dicembre 2021 o fino all'atto della esibizione di una valida certificazione verde, è punito con

la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di settore.

- Le sanzioni amministrative di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

ALTRE PERSONE CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO FEDERFARMA:

- In caso di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo, l'addetto incaricato della verifica ne darà immediato avviso *a(ad es. titolare/direttore ecc).....*; alla persona interessata non sarà consentito l'accesso presso gli uffici fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19.
- Qualora sia comunque avvenuto l'accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso di valida certificazione verde, il soggetto è punito con la sanzione da 600 a 1.500 Euro.
- Le sanzioni amministrative di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

AL SIG.

Oggetto: conferimento incarico per l'esecuzione dei controlli sul possesso del Green Pass in ambito lavorativo privato.

In riferimento all'art.3 del decreto legge n. 127 del 21/09/2021 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, con la presente si conferisce l'incarico di eseguire l'attività di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3 del decreto legge sopra citato e cioè la verifica, anche a campione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte dei soggetti in ingresso presso la sede lavorativa che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso quest'ultima.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art.3, comma 5 decreto legge n. 127 del 21/09/2021, dell'art.2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in attuazione dell'art.29 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19, effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", nei confronti dei soggetti in ingresso presso la sede della Federfarma che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa.
 2. Il controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), sempre richiesta, qualora l'identità non sia conosciuta.
 3. L'eventuale accertamento delle violazioni dell'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.
- Il controllo dovrà essere effettuato unicamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sulla certificazione verde (Green Pass), utilizzando esclusivamente l'applicativo ministeriale VerificaC19, installato su un dispositivo mobile messo a disposizione dei soggetti incaricati dell'accertamento. Si precisa che l'applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno

determinato l'emissione (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone) e la data di scadenza.

- È vietato acquisire copie cartacee o digitali (ad esempio tramite e-mail o messaggistica per smartphone) della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici; è vietato chiedere ai soggetti sottoposti al controllo quali eventi abbiano generato il Green Pass (vaccinazione, guarigione, effettuazione tampone) e la data di scadenza della validità del Green Pass.
- Alle persone in ingresso per motivi lavorativi - ma anche eventualmente alle persone che abbiano avuto già accesso al luogo di lavoro - dovrà essere richiesta, anche a campione, l'esibizione del QR Code stampigliato sul Green Pass al momento dell'accesso presso la sede federale; è vietato raccogliere ulteriori dati personali presenti sul Green Pass riferiti alla persona controllata.
- In particolare, *(descrivere, di seguito, le modalità operative prescelte ed in particolare se il controllo debba essere effettuato a tappeto oppure a campione e il luogo del controllo - all'accesso o dentro i locali)*

.....
.....
.....

- Sono esonerati dal possesso e dall'esibizione del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute che pertanto dovrà essere esibita al momento del controllo o consegnata in copia in caso di dipendenti o collaboratori che accedono frequentante ai luoghi di lavoro.
- La verifica e l'eventuale accertamento delle violazioni dovrà essere eseguita rispettando pienamente la riservatezza della persona interessata dal controllo.
- È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità.
- In caso di accertamento di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo, il soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni dovrà predisporre, un documento che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione nel quale siano riportati questi elementi:
 - generalità del lavoratore;
 - orario e luogo dell'accertamento;
 - fatto contestato (mancanza esibizione di green pass, Green pass non valido, accesso ai luoghi di lavoro senza un valido green pass);
 - eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore.

- In caso di accertamento della violazione effettuata all'ingresso degli uffici, l'addetto incaricato alla verifica ne darà immediato avviso a (*ad es. titolare/direttore*).....
redigendo il documento di contestazione. Alla persona interessata non dovrà essere consentito l'accesso presso la sede lavorativa fino al 31 dicembre 2021 o fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19.
- In caso di accertamento della violazione effettuato nei confronti di una persona comunque entrata presso la sede lavorativa senza possedere o esibire il Green Pass, l'addetto incaricato alla verifica ne darà immediato avviso al vertice aziendale sopra indicato, redigendo il documento di contestazione. Inviterà la persona ad uscire dal luogo di lavoro e trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione per la comminazione delle relative sanzioni.

Il presente incarico decorre dal 15 Ottobre 2021 e si intende conferito sino al 31 Dicembre 2021.